



Piazza Castello, 1  
33079 Sesto al Reghena  
tel. +39 0434 693911  
fax +39 0434 699500  
P.IVA. 00254030935  
codice fatt. elett. UF4IMI



**Comune di**  
**SESTO AL REGHENA**  
*Provincia di Pordenone*



EMAIL segreteria@  
com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it  
PEC comune.sestoalreghena@  
certgov.fvg.it  
C.F. 80003970938  
www.comune.sesto-al-reghena.pn.it

## SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

### DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI SESTO AL REGHENA

CUP: \_\_\_\_\_; CIG: \_\_\_\_\_

#### TRA

Nome e Cognome, nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, domiciliato/a per la sua carica presso il Comune di Sesto al Reghena in Piazza Castello, 1, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari generali - Servizi alla persona, che interviene nel presente atto in esecuzione del decreto sindacale n. \_\_ del \_\_\_\_\_, in rappresentanza e per conto del Comune di Sesto al Reghena - C.F. 80003970938, che nel prosieguo verrà chiamato per brevità "Comune"

#### E

Nome e Cognome, nato/a il gg/mm/aaaa a Luogo di nascita (PV) e residente a Comune (PV) in indirizzo, n. civico, domiciliato per la sua carica presso Ragione Sociale in indirizzo, n. civico Comune (PV), nella sua qualità carica sociale, che agisce in nome e per conto e quale legale rappresentate di Ragione Sociale - Codice fiscale e Partita I.V.A. 00000000000, che nel prosieguo verrà chiamata per brevità "concessionario";

#### PREMESSO CHE

1. La concessione del servizio di gestione dell'asilo nido comunale di Sesto al Reghena è compresa nel programma biennale dei servizi e forniture di cui all'articolo 21 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito denominato Codice);
2. con determina a contrarre n. 00 del gg/mm/aaaa, il Comune ha indetto una procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'asilo nido comunale di Sesto al Reghena da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 164, comma 2, 95 e 173 del Codice;
3. in data \_\_\_\_ è stato pubblicato il Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) n. \_\_\_\_ e in data \_\_\_\_ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) n. \_\_\_\_

4. con determinazione del Responsabile del Servizio n. 00 del gg/mm/aaaa la concessione è stata affidata a Ragione Sociale con sede legale a Comune (PV), per il corrispettivo di € 0,00 più I.V.A. 00% e si impegnava la relativa spesa;
5. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lettera a), del Codice;
6. il concessionario è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all'art. 85, comma 5, del Codice;
7. è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice;
8. le Parti intendono disciplinare mediante apposito contratto la concessione del servizio di gestione dell'asilo nido di Sesto al Reghena;
9. costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario la durata della concessione e gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario;
10. il concessionario conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito "capitolato") ed i relativi allegati, nonché il bando - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il concessionario ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
11. il concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

#### **1. NORME REGOLATRICI E CONDIZIONI GENERALI**

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, il capitolato e relativi allegati, la matrice di valutazione dei rischi, e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, inoltre:

- a) dalle disposizioni del Codice, in particolare la "*Parte III – Contratti di concessione*", e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti il monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato.

Per quanto non espressamente previsto nel contratto si applica la normativa nazionale e dell'Unione Europea.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Comune, il concessionario rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel contratto e quelle contenute nei documenti contrattuali valgono le disposizioni del contratto.

Il Comune provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Il concessionario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce che:

- a. è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
- b. si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c. è in possesso al momento della stipula del contratto e sarà in possesso per tutta la durata della concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di concessionario;
- d. non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto;
- e. non esistono motivi ostativi alla stipula del contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

## **2. OGGETTO**

Il presente contratto ha per oggetto la gestione del servizio di nido d'infanzia nell'edificio di proprietà comunale, sito a Sesto al Reghena, via Pellico n. 2. Per la descrizione dettagliata del servizio si rinvia alle previsioni di cui al capitolato che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## **3. DURATA DEL CONTRATTO**

Il servizio di cui all'art. 2 ha una durata pari a 5 (cinque) anni con decorrenza dal 01.09.2023, ovvero dalla data di effettivo avvio della gestione in caso di eventuale differimento dovuto a ritardi nel completamento della procedura di aggiudicazione o di stipulazione del contratto, e scadenza presunta il 31.07.2028, ed è rinnovabile per un ulteriore anno. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

## **4. IMPORTO CONTRATTUALE E REVISIONE DEI PREZZI**

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato, per tutta la durata indicata, in € \_\_\_\_\_ oltre ad IVA.

Gli oneri per la sicurezza, derivanti da rischi d'interferenza, sono pari a € 0,00.

Il concessionario applicherà agli utenti che usufruiranno del servizio di base le rette mensili derivanti dall'offerta economica presentata, pari a:

- € \_\_\_\_ oltre ad IVA del \_\_% (tempo parziale) - € \_\_\_\_ oltre ad IVA del \_\_% (tempo pieno)

Il concessionario applicherà inoltre i seguenti prezzi per gli eventuali servizi aggiuntivi (con costo a carico delle famiglie) proposti in sede di offerta:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

Il valore della concessione per la sua intera durata, come stimato nell'offerta dal concessionario, ammonta a € \_\_\_\_\_ euro oltre ad iva del \_\_%.

Il valore della retta potrà essere aggiornato, in base alla variazione annuale al 31 dicembre di ogni anno rispetto alla stessa data dell'anno precedente dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT-FOI).

L'applicazione dell'adeguamento ISTAT deve essere richiesta dal concessionario entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2024, e sarà applicata a partire dal 1° settembre dello stesso anno.

Si precisa che l'importo contrattuale è stato determinato sulla base di quanto indicato nel capitolato e nel progetto del servizio, e che il Comune non si impegna a garantire un numero minimo di utenti, né alcun corrispettivo nell'ipotesi in cui il numero di iscritti sia inferiore alla capienza massima della struttura.

Il concessionario riconosce al Comune di Sesto al Reghena la somma di euro \_\_\_\_\_ oltre a Iva come per legge quale canone per l'utilizzo dell'immobile di via Silvio Pellico, n. 2.

## **5. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara. Il concessionario si impegna ad eseguire le predette prestazioni senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. Il concessionario, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi.

Il Comune, per le prestazioni oggetto del contratto, mette a disposizione del concessionario l'asilo di proprietà comunale sito a Sesto al Reghena in via Pellico n. 2.

Per le prestazioni contrattuali dovute il concessionario si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse specializzate.

Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso l'asilo potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione al Comune, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.

Alla scadenza del contratto il concessionario dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e le postazioni di lavoro messi a disposizione dal Comune.

Il concessionario prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Comune potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da esso incaricati. Il concessionario riconosce al Comune la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dal medesimo non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto.

L'esercizio da parte del Comune di tale facoltà non comporterà alcun onere per lo stesso.

Nel caso in cui il concessionario debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto o al Responsabile del Servizio. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Comune si riserva la facoltà di approvare, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del Responsabile del Servizio, la nuova figura professionale proposta entro il termine di 5

(cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. Il concessionario, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità. In caso di inadempimento da parte del concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune, ha la facoltà di applicare le penali previste e, fermo il diritto di risarcimento del danno, di risolvere il contratto. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.). Il concessionario, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

## **6. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

Il concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il concessionario, se cooperativa, si obbliga, in applicazione della Legge 142/2001 *“Revisione della legislazione in materia cooperativistica”*, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Il concessionario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il concessionario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Si richiama quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

## **7. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

Il concessionario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del concessionario stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comune. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo "Trattamento dei dati personali", il concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

## **8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Il Comune tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del presente contratto il concessionario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet comunale.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il concessionario si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. Il concessionario, in qualità di "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" si obbliga a:

- collaborare con il Titolare del trattamento all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa;
- collaborare con il Titolare del trattamento all'evasione delle richieste degli interessati;
- verificare e controllare che nell'ambito della propria organizzazione il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto della normativa vigente;
- disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza degli accessi agli stessi;
- individuare le persone autorizzate al trattamento, garantendo che le stesse operino nel rispetto degli obblighi di riservatezza, di correttezza e liceità previsti per il trattamento;
- redigere e tenere aggiornato l'apposito Registro delle attività di trattamento;
- coordinare le operazioni di trattamento;
- comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi elemento nuovo, oggettivo o soggettivo, che possa compromettere il corretto espletamento del trattamento dei dati personali;

- comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento eventuali violazioni dei dati (data breach) che possano arrecare qualsivoglia nocimento ai soggetti interessati;
- nel caso emergano necessità di eseguire operazioni di trattamento diverse ed eccezionali rispetto a quelle funzionalmente collegate al servizio prestato, informarne tempestivamente il Titolare del trattamento;
- ricorrere a uno o più sub-responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per l'esecuzione di specifiche attività previste dal servizio, esclusivamente previa autorizzazione del Titolare del trattamento.

Il concessionario in nessun caso potrà comunicare, diffondere o utilizzare autonomamente dati personali oggetto del trattamento in casi diversi da quelli sopra indicati.

In caso di mancata accettazione della nomina a "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare dal Comune.

### **9. DANNI DA RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE**

Il concessionario risponderà direttamente ed indirettamente, sia civilmente sia penalmente, di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare al Comune, agli utenti del servizio, a terzi e a cose.

Il concessionario ha stipulato con la compagnia \_\_\_\_ la polizza n. \_\_\_\_ sulla base delle condizioni specificate nell'art. 22 del capitolato.

### **10. SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI**

Il concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni *Oppure* Il concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni ai sensi dell'articolo 174 del Codice:

1. -----
2. -----
3. -----

Ai sensi del comma 4 del citato articolo 174 del Codice, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta.

Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi.

Tale disposizione non si applica ai fornitori.

Il concessionario è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il concessionario deposita presso il Comune il contratto di subappalto, in copia autentica, prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il concessionario allega al suddetto contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto il concessionario trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, il Comune procederà a richiedere al concessionario l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Il concessionario è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 3 del citato art. 174.

Nel caso in cui il concessionario, per l'esecuzione della presente concessione, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Comune, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Il concessionario deve inoltre comunicare al Comune le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente, ai sensi del comma 5 dell'art. 174 del Codice.

Il concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Il concessionario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Comune. In tal caso il concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte del concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 174 del Codice.

## **12. CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, il concessionario ha depositato in favore del Comune idonea garanzia dell'importo di € \_\_\_\_\_, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice e prestata con le caratteristiche indicate nell'art. 21 del capitolato.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (5 anni) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune beneficiario.

## **13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il concessionario, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai sub-contratti, il concessionario si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Resta inteso che il Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il concessionario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni.

In difetto di tale comunicazione, il concessionario non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.8 della delibera n. 556 del 31.05.2017 dell'Autorità Nazionale sui Contratti Pubblici.

### **13. CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO**

Ai sensi dell'articolo 176 del Codice la concessione può cessare, in particolare, quando:

- il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del Codice;
- il Comune ha violato, con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione Europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8 del Codice.

Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario o la concessione sia risolta per inadempimento del Comune ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione.

L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Comune delle somme sopra indicate. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, il Comune comunica per iscritto al concessionario l'intenzione di risolvere il rapporto.

L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dal Comune.

Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui il Comune vi presta il consenso.

### **14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO**

Salvo quanto previsto dall'art. 175, comma 1 lettera d) del Codice, è fatto divieto al concessionario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 175 del Codice.

Il concessionario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune.

Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto al concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso di inosservanza da parte del concessionario agli obblighi di cui al

presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **15. MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 175 del Codice.

Il concessionario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal concessionario se non sia stata approvata dal Comune.

#### **16. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Il Comune nomina il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, il Comune, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con il concessionario, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i competenti uffici del Comune, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Comune, nonché di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

Il concessionario indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto del concessionario medesimo, in ordine all'esecuzione della concessione di cui trattasi.

#### **17. VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Il presente contratto, ai sensi dell'art. 102 del Codice, è soggetto a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Decorso tale termine, il certificato di verifica di conformità si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Le attività di verifica di conformità saranno effettuate nel rispetto dell'art. 102, commi 6 e 7, del Codice.

#### **18. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

Il Piano Economico Finanziario elaborato dal concessionario in sede di gara, nel quale vengono definiti l'equilibrio economico e la sostenibilità finanziaria della presente concessione, è parte integrante del presente contratto.

Qualora i costi unitari offerti in sede di gara non consentano di recuperare i costi sostenuti dal concessionario, nell'offerta tecnico-economica, ogni conseguenza di natura economica e finanziaria non sarà imputabile al Comune, ad esclusione dei casi specifici in cui è ammessa la revisione del Piano Economico Finanziario.

Ai sensi dell'articolo 165, comma 6, del Codice il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del Piano Economico Finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

È ammessa la revisione del Piano Economico Finanziario per la rideterminazione delle condizioni di equilibrio, ai sensi dell'articolo 165, comma 6, del Codice, al verificarsi dei seguenti fatti non riconducibili al concessionario:

- totale o parziale indisponibilità della struttura adibita a asilo nido comunale;
- necessità di manutenzione straordinaria della struttura adibita ad asilo nido comunale;
- cause di forza maggiore, da intendersi come eventi imprevisi ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile l'adempimento dell'obbligazione (es. esplosioni nucleari, incidenti aerei).

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le parti possono recedere dal contratto.

Ove, nel corso della durata della concessione, si determini una variazione sostanziale favorevole al concessionario delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, le parti concorderanno una revisione della concessione a vantaggio del Comune. L'istanza di revisione dovrà essere comunicata all'altra parte a mezzo PEC.

Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti l'istanza dell'altra parte, le parti procederanno alla redazione di un verbale di ricognizione e all'eventuale successiva modifica contrattuale.

#### **19. ADEMPIMENTI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del concessionario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

Il concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del concessionario.

Il concessionario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Comune.

Il concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. Il concessionario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune, nonché a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto.

Il concessionario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il concessionario è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro dieci giorni dall'intervenuta modifica. 15 Per un elenco dettagliato di adempimenti e oneri a carico del concessionario si rinvia all'art. 10 del capitolato.

## **20. DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO E VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE**

Per tutti gli effetti del presente contratto il concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio nell'ambito del Comune. Il concessionario dovrà comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo cessione d'azienda, fusione, trasformazione).

## **21. CONTROVERSIE**

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto sarà esclusivamente quello di Pordenone. È esclusa la competenza arbitrale.

## **22. FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI E RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE**

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 1 del Codice e dell'art. 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario.

L'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di € \_\_\_ per l'intero atto. Il concessionario, ai sensi dell'art. 216 co. 11 del Codice, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere al Comune di Sesto al Reghena le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso per l'importo di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_) Iva inclusa. Il rimborso dovrà essere effettuato tramite la piattaforma digitale PagoPA, a seguito di comunicazione di avvisatura di pagamento.

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

## **23. DISPOSIZIONI FINALI**

Ai fini fiscali le prestazioni dedotte nel presente atto, redatto su supporto informatico in un unico originale, sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR n.131/1986.

E richiesto io Segretario Generale del Comune di Sesto al Reghena ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli atti richiamati dei quali prendono visione e confermano l'esattezza. Questo atto scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e vigilanza con mezzo elettronico a norma del D.P.C.M. 03.08.1962, con imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto del 16 Ministero dell'Economia e Finanze 22.02.2007, mediante modello unico informatico, occupa \_\_\_\_\_ facciate intere e fino a qui della \_\_\_\_\_.

Dopo di che il contratto viene firmato digitalmente dai signori contraenti e da me Segretario Generale rogante. Le parti dichiarano, ai sensi dell'art.47-ter, comma 3, della L. 89/1913 e s.m.i., la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione all'art. 1, comma 1, lettera f) del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Per Il Comune Nome e Cognome sottoscrittore Sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Per il concessionario Nome e Cognome sottoscrittore Sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il Segretario Generale rogante Nome e Cognome Sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.